

	Rep. ____	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA' SERVICE,	
	IN PIU' LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI PER LO SCREENING DELLE DROGHE	
	D'ABUSO PER IL LABORATORIO ANALISI AREA TOSSICOLOGIA DELLA ASL CA-	
	GLIARI - PER ANNI CINQUE.	
	TRA	

	Con sede legale_ in _____, nella persona del suo legale rappresentante	
	_____;	
	- da una parte e -	
	- l'Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna (ARES) – Codice Fiscale 03990570925,	
	Partita Iva 03990570925, con sede in via (SS), via Piero Della Francesca 1, 09047 Selargius	
	(CA), rappresentata a questo scopo dal Dr Antonello Podda, nato a _____, (____), il __/__/__,	
	Codice Fiscale _____, in qualità di Capo Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti	
	Ares Sardegna.;	
	- dall'altra parte -	
	PREMESSO	
	a) che ATS SARDEGNA ora ARES Sardegna, con determinazione dirigenziale n. 104 del	
	08/06/2022, ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.Lgs. n.	
	50/2016, al fine di acquisire un'offerta per l'affidamento di un contratto relativo alla FORNI-	
	TURA IN MODALITA' SERVICE, IN PIU' LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI PER LO	
	SCREENING DELLE DROGHE D'ABUSO PER IL LABORATORIO ANALISI AREA	
	TOSSICOLOGIA DELLA ASL CAGLIARI - PER ANNI CINQUE;	
	b) che con deliberazione n. _____ la ARES Sardegna ha disposto l'aggiudicazione	
	definitiva della procedura aperta di cui all'oggetto, affidando la fornitura di cui al lotto n.	
	1	

		__all'operatore economico _____;
	c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto n. ____di tale procedura e, per l'effetto, ha	
	espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente	
	obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con	
	le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto e nella documentazione che ha regolato la	
	procedura aperta;	
	d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del pre-	
	sente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte inte-	
	grante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, co-	
	stituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. Fideiussione nr. NUMERO POLIZZA	
	_____, emessa in data __/__/____ dalla _____ per un importo	
	pari ad Euro _____(Euro _____/00), a garanzia dell'adempimento delle ob-	
	bligazioni contrattuali;	
	e) che il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente contratto	
	e dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati e/o allegati definisce	
	in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto	
	acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e	
	patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le	
	clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
		2

	ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosie-	
	guo del presente atto, ivi compresa la delibera di aggiudicazione della procedura e s.m.i., an-	
	corché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contrat-	
	to.	
	2. Vengono, altresì, materialmente allegati al presente contratto, per formarne parte integrante	
	e sostanziale, i seguenti atti: l'Allegato "A" (Offerta del Fornitore), l'Allegato "B" (Patto di In-	
	tegrità).	
	3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra	
	indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano	
	parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
	ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINI-	
	ZIONI.	
	1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti,	
	atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i. e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civi-	
	le; d) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.	
	2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto di-	
	chiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fat-	
	ta salva l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previ-	
	sioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliora-	
	tive.	
	3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o dispo-	
	sizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente	
	Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la Sta-	
		3

	zione Appaltante e il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modi-	
	fiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemporanea-	
	mento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.	
	4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione, nell'ambito	
	del presente contratto si intende per:	
	a) Stazione Appaltante o Azienda: ARES Sardegna;	
	b) Fornitore e/o Appaltatore: l'operatore economico _____ risultato aggiudicatario	
	della procedura aperta di cui alle premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il presente	
	contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;	
	c) termini: in termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali	
	consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, lad-	
	dove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.	
	ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO	
	1. Il presente Contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione,	
	da parte del Fornitore ed in favore di ARES SARDEGNA, della FORNITURA IN MODALI-	
	TA' SERVICE, IN PIU' LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI PER LO SCREENING DELLE	
	DROGHE D'ABUSO PER IL LABORATORIO ANALISI AREA TOSSICOLOGIA DELLA	
	ASL CAGLIARI - PER ANNI CINQUE - lotto n. __ per un valore complessivo pari ad euro	
	€ _____,00, iva esclusa.	
	2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressa-	
	mente ed irrevocabilmente a prestare, in favore della predetta Stazione Appaltante, le seguenti	
	forniture:	
	a) FORNITURA IN MODALITA' SERVICE, IN PIU' LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI	
	PER LO SCREENING DELLE DROGHE D'ABUSO PER IL LABORATORIO ANALISI	
	AREA TOSSICOLOGIA DELLA ASL CAGLIARI - PER ANNI CINQUE. - LOTTO N. __	
		4

	“_____”, conformi alle tipologie, specifiche e	
	configurazioni minime indicate in offerta, sino alla concorrenza dei quantitativi nella stessa	
	previsti; b) l'erogazione di servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, cioè da	
	intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura;	
	3. Le Forniture ed i servizi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini	
	ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e, laddove migliorative, nell'offerta for-	
	mulata dal Fornitore nel corso della procedura. I dispositivi consegnati alla Stazione appaltante	
	dovranno avere la configurazione e le specifiche indicate nell'offerta presentata dall'operatore	
	economico _____ nella procedura CAT SARDEGNA Bando tender_____ -	
	rfq_____ per il lotto n. __.	
	6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'ipotesi in cui si renda necessa-	
	rio in corso di esecuzione del contratto, ARES Sardegna potrà imporre al Fornitore un aumento	
	o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il	
	tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle precedenti	
	premesse.	
	7. La ARES Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, anche in corso d'opera, per la verifica di conformità dell'esecuzione della fornitura	
	e dei servizi rispetto alle previsioni del Contratto.	
	ART. 4. DURATA.	
	1. Il Contratto ha una durata di anni 5 (cinque), con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori	
	anni 1 (uno), e spiega i suoi effetti dalla data di inizio esecuzione, come da nota ARES Sarde-	
	gna prot. _____, determinata dalla data effettiva della consegna del sistema diagno-	
	stico, indicativamente coincidente con la data di collaudo definitivo avvenuto in data _____.	
	ART. 5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
	1. La fornitura dei dispositivi medici oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal	
	5	

	Fornitore con le modalità stabilite nella documentazione di negoziazione e consegnate diretta-	
	mente al/i piano/i presso le Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. e Servizi Ter-	
	ritoriali dell'Azienda.	
	2. La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spe-	
	sa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, tra-	
	sporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.	
	3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo	
	maggiore o uguale a € 200,00 (euroduecento/00) IVA esclusa. Resta, pertanto, facoltà del For-	
	nitore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato.	
	4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Forni-	
	tura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e	
	l'Azienda.	
	5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento	
	dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegna-	
	ta, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.	
	6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro	
	il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rice-	
	zione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo	
	"Penali".--	
	7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato	
	nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio	
	dell'Azienda, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal	
	ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo arti-	
	colo "Penali".	
	8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini,	
	6	

	l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità del-	
	la merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifu-	
	sione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".-	
	9. Il personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti	
	consegnati.	
	10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale	
	inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo	
	momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce-	
	denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Forni-	
	tore.	
	11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli-	
	gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della con-	
	segna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere	
	all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.	
	12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capi-	
	tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla en-	
	tro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposi-	
	zione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo	
	al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni dalla	
	comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.	
	13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce	
	in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle carat-	
	teristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda	
	14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce	
	contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e	
		7

	qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Operatore Economico ag-	
	giudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al	
	successivo articolo "Penali".	
	ART. 6. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO APPARECCHIATURE.	
	1. La fornitura delle apparecchiature ed attrezzature oggetto del presente contratto dovrà essere	
	eseguita dal Fornitore nelle Unità Operative competenti di ogni singola Azienda Sanitaria Lo-	
	cale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara e con speci-	
	fico riferimento al Capitolato Speciale di Appalto. Il fornitore provvederà a sue spese allo	
	smontaggio e ritiro dell'apparecchiatura al termine del contratto.	
	ART. 7. ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE "FULL-RISK", SUPPORTO SCIEN-	
	TIFICO E DI AGGIORNAMENTO.	
	1. Con riferimento alla assistenza tecnica, manutenzione, supporto scientifico e di aggiorna-	
	mento si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Nel corso del periodo contrattuale il Fornitore assicura mediante propri tecnici specializzati,	
	senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura in service delle apparec-	
	chiature, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni	
	forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero	
	rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora	
	necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che	
	rendano i beni forniti inadatti ad essere utilizzati all'uso per il quale sono naturalmente destina-	
	ti. La ARES Sardegna avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell'app-	
	parecchiatura, senza ulteriori oneri, ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funziona-	
	mento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.	
	Il Fornitore per tutta la durata del contratto, a decorrere dalla data di emissione del collaudo	
	finale, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione "full risk" sulle nuove apparecchia-	
		8

	ture ed attrezzature consegnate in forza di quanto previsto nel presente contratto, alle condizio-	
	ni indicate negli atti di gara.	
	ART. 8. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.	
	1. Il prezzo dovuto al Fornitore dalla ARES Sardegna per la fornitura delle apparecchiature e	
	attrezzature e del materiale di consumo come previsti nell'atto di aggiudicazione, inclusi i ser-	
	vizi connessi all'esecuzione di tale fornitura (consegna ed installazione; collaudo e istruzione	
	del personale; assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata del contratto sulle appa-	
	recchiature e attrezzature consegnate), la ARES Sardegna corrisponderà al Fornitore il com-	
	plessivo importo di Euro €, iva escl =(Euro)IVA	
	esclusa ivi compreso il canone di locazione delle apparecchiature.	
	2. In considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni oggetto del presente contrat-	
	to, gli oneri relativi alla sicurezza per i rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi di e-	
	secuzione del contratto è stata riscontrata l'insussistenza di rischi da interferenza, mediante il	
	DUVRI, che ancorché non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del pre-	
	sente Contratto, pertanto il costo per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è	
	pari a zero.	
	Il corrispettivo è dovuto dalla ARES Sardegna a decorrere dalla data di accettazione della for-	
	nitura, e cioè dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo	
	verbale. La fattura relativa a tale corrispettivo verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a se-	
	guito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l'emissio-	
	ne del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura	
	venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in	
	ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.	
	I corrispettivi annuali verranno corrisposti dalla ARES Sardegna al Fornitore mediante il pa-	
	gamento di quattro rate trimestrali posticipate per ciascun anno, ciascuna di importo pari ad un	
	9	

	quarto del valore del canone annuale IVA esclusa. Le somme portate dalle fatture emesse come	
	sopra indicato verranno corrisposte dalla ARES Sardegna al Fornitore secondo la normativa	
	vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle presta-	
	zioni effettuate. In conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n.	
	244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate	
	esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 feb-	
	braio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo	
	corrispettivo verrà corrisposto dalla ARES Sardegna a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevi-	
	mento della/e fattura/e ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle	
	disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documenta-	
	zione per la stipulazione del presente contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera	
	nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comuni-	
	care tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.	
	I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati	
	a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura ad esso affidata	
	dalla ARES Sardegna, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emana-	
	te o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattu-	
	ale.	
	I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai	
	propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili	
	indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di	
	ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori	
	somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato	
	come sopra.	
		10

	10. La/e fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il	
	presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all'ordinativo di fornitura	
	emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, ri-	
	portare il riferimento al CIG _____.	
	Detto CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ARES Sardegna nel relativo mandato di paga-	
	mento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di trac-	
	ciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante	
	dalle successive modifiche ed integrazioni.	
	La ARES Sardegna, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisi-	
	re d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità	
	dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicura-	
	tivi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	
	Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla ARES	
	Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel	
	presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubbli-	
	cate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali	
	ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione	
	dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente norma-	
	tiva d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente	
	contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volon-	
	tà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione Appaltante.	
	L'importo dovuto da ARES Sardegna per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corri-	
	spondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.	
	E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ATS	
	11	

	Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente	
	contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è	
	fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario	
	tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
	con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei	
	crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono	
	essere notificate alla ATS SARDEGNA ora ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di	
	cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi fi-	
	nanziari al successivo articolo 19.	
	Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle	
	Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del	
	1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le rela-	
	tive disposizioni di attuazione.	
	ART 9. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo in-	
	dicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei	
	servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si ren-	
	desse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un	
	corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad e-	
	ventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione	
	contrattuale.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto	
	delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
	nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.	
		12

	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche	
	tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e,	
	più in generale, nella documentazione della procedura. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad	
	osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche	
	e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni	
	di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, re-	
	steranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corri-	
	spettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna	
	pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ARES Sardegna, assumendosene ogni relativa	
	alea.	
	5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:	
	a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione	
	della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e	
	nell'offerta tecnica;	
	b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestio-	
	ne e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a	
	garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;	
	d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni	
	operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventual-	
	mente comunicate da ARES Sardegna;	
	e) manlevare e tenere indenne ARES Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla	
	eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie	
	vigenti.	
		13

	6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al	
	presente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative delle AA.SS.LL della Sar-	
	degna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed uni-	
	tà operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Sta-	
	zione Appaltante. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali i presidi e le unità operative delle AA.SS.LL della Sardegna - con-	
	tinueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autoriz-	
	zati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsia-	
	si pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali do-	
	vesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operati-	
	ve di ARES Sardegna.	
	7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione	
	alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità	
	operative della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fer-	
	mo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire a ARES Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed	
	anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazio-	
	ni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche.	
	9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecu-	
	zione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite da ARES Sardegna e si ob-	
	bliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta	
	Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al	
	contratto ed all'ordinativo di fornitura.	
	10. In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento	
		14

	a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al	
	Fornitore stesso di comunicare a ARES Sardegna il nome del subcontraente, l'importo del con-	
	tratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali in-	
	formazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno del pari essere comunicate alla Sta-	
	zione Appaltante.	
	ART. 10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE	
	RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE.	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	
	dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in	
	tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio cari-	
	co tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'ese-	
	cuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 a-	
	prile 2008 n. 81.	
	2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nel-	
	le attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai	
	contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla ca-	
	tegoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successi-	
	ve modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e	
	all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il	
	dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scaden-	
	za e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti	
	vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o	
	receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.	
		15

	5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli	
	infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti	
	i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle	
	persone addette ai lavori e dei terzi, dandone ad ARES Sardegna, a semplice richiesta, oppor-	
	tuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui	
	luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione	
	da qualsivoglia onere e responsabilità.	
	6. Ai sensi di quanto previsto all'art 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione	
	Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'in-	
	dempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di	
	Fornitura, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadem-	
	pienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà	
	disposto dall'ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
	7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente	
	comma, si applica la procedura prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.	
	ART. 11. PENALI	
	1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ARES Sardegna, a forza	
	maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, la ARES	
	Sardegna potrà applicare al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille	
	dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche	
	solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e rispetto a quanto	
	contenuto e previsto negli atti e documenti allo stesso allegati e/o richiamati e/o nell'ordinativo	
	di fornitura. In tal caso la ARES Sardegna applicherà al Fornitore la corrispondente penale si-	
	no alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al	
		16

	presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura,	
	fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	ARTICOLO 12. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DEL-	
	LE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali	
	stabilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da ARES Sardegna.	
	2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte di ARES Sardegna, il Fornitore do-	
	vrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessa-	
	ria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni	
	lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non	
	pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempe-	
	stivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'im-	
	putabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel pre-	
	sente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. La ARES Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui	
	al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i	
	corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel pre-	
	sente contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di	
	diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. ARES Sardegna potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massi-	
	ma del 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contratto,	
	fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali	
	applicate raggiunga il predetto limite del 10% (dieci per cento) si rinvia a quanto previsto dal	
	successivo articolo 13.	
	5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in	
	17	

	nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 13. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ	
	1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore di ARES Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto.	
	2. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.	
	3. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARES Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: i) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
		18

	presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera nei confronti di ARES Sardegna a far data dalla sottoscrizione del Contratto.	
	5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli da ARES Sardegna, a pena di risoluzione del contratto.	
	7. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	8. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARES Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.	
	9. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti di ARES Sardegna a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di	
		19

	tutti i tecnici da esso dipendenti.	
	ARTICOLO 14. RISOLUZIONE. RECESSO.	
	1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. da ARES Sardegna al fine di porre fine all'inadempimento, ARES Sardegna Cagliari ha facoltà, ai sensi dell'art 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.	
	2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, la ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;	
	b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;	
	c) mancata reintegrazione della garanzie definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARES Sardegna;	
	d) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro ARES Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;	
	e) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore com-	
	20	

	plessivo del contratto;	
	f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n.	
	445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;	
	g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.	
	231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.	
	h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011,	
	oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80	
	del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura compe-	
	tente risultino positivi; i) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito	
	nel prosieguo del presente atto;	
	j) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente	
	contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente	
	atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risolu-	
	zione del contratto;	
	k) nelle ipotesi disciplinate e previste dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.	
	3. Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto	
	il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato	
	degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la	
	garanzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni ca-	
	so, resta fermo il diritto di ARES Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Resta-	
	no salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigen-	
		21

	te in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di riso-	
	luzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	5. Fermo restando quanto previsto dagli arti 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.	
	159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto,	
	in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b)	
	reiterati inadempimenti del Fornitore.	
	Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esausti-	
	vo:	
	- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o	
	di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la	
	liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato	
	con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o	
	soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della ge-	
	stione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art 110, comma 3, del D.Lgs. n.	
	50/2016;	
	- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presen-	
	te Contratto.	
	6. In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo interessanti ARES Sarde-	
	gna, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la	
	stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto,	
	con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera	
	raccomandata a/r e/o Pec.	
	7. Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione	
	Appaltante delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e con-	
	dizioni previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere	
		22

	qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o in-	
	dennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.	
	8. La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, di rece-	
	dere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti.	
	Si fa rinvio, per il resto, a quanto disposto dall'art. 109 citato.	
	ARTICOLO 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitu-	
	ra stipulato con ARES Sardegna, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione	
	del divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il di-	
	ritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto	
	del contratto.	
	ART. 16. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla sti-	
	pulazione del presente Contratto tra lo stesso e ARES Sardegna, ivi comprese quelle di bollo e	
	registrazione. Rimangono in capo ad ARES Sardegna oneri su di essa gravanti ai sensi della	
	vigente normativa.	
	2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'eser-	
	cizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore	
	Aggiunto, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai	
	sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 17 FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ARES Sardegna ed il Fornitore con riferi-	
	mento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra	
	controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.	
	23	

	ART. 18. RISERVATEZZA	
	1. Il Fornitore e ARES Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a	
	non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'e-	
	secuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati	
	e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto,	
	di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto	
	stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto con-	
	trattuale tra lo stesso e ARES Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divenga-	
	no di pubblico dominio.	
	3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consu-	
	lenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza ARES Sardegna ha la facoltà di di-	
	chiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a ri-	
	sarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle	
	violazione degli obblighi anzidetti.	
	5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ARES	
	Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a	
	gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.	
	6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in ma-	
	teria di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nonché gli eventuali ulteriori	
	provvedimenti in materia.	
	ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISO-	
		24

LUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'alt 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'alt 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

	6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà	
	immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Go-	
	verno della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.	
	7. L'ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfor-	
	nitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ARES Sardegna, oltre alle informazioni di cui	
	all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR	
	445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,	
	un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari, restando inteso che ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione	
	sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-	
	contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai	
	sensi di legge e di contratto.	
	8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora	
	A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a	
	comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo	
	stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utiliz-	
	zare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante	
	bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il	
	CIG/CUP dallo stesso comunicati.	
	ART. 20. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ'.	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato	
		26

	con Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS SARDEGNA n. 501 del	
	29.06.2017, consultabile sul sito istituzionale ARES Sardegna nella sezione “Amministrazione	
	Trasparente” e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto	
	dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornito-	
	re agli obblighi di cui al precedente comma,fermo restando il diritto al risarcimento del danno,	
	ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso ARES Sarde-	
	gna , verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un	
	termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni.	
	Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante proce-	
	derà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.	
	3. Al presente contratto viene allegato sub “b”, per formarne patto integrante, il modello di	
	Patto di Integrità già adottato dalla ATS Sardegna con deliberazione n. 437 del 04/06/2019, ai	
	sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti	
	degli operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli ap-	
	palti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs. 50/2016. Tale	
	patto d'integrità è stato recepito con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n.	
	23 del 07/03/2022.	
	4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative	
	clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute.	
	In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, la A-	
	RES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	ARTICOLO 21. CLAUSOLA FINALE	
	1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costi-	
	tuiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso	
	piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che	
	27	

	dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualun-	
	que modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere prova-	
	ta che mediante atto scritto.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel	
	presente contratto da parte di ARES Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti	
	ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordina-	
	ri termini di prescrizione.	
	3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le par-	
	ti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da e-	
	ventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando,	
	con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del	
	presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa	
	volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.	
	L'APPALTATORE ____firma	
	L'ARES (Azienda Regionale della Salute)_____firma	
	Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi	
	contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative	
	clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di	
	seguito indicate: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art.	
	12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21.	
		28

L'APPALTATORE _____firma

L'ARES (Azienda Regionale della Salute)_____firma